

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2025, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", e della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): sostegno all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza. (25R00356)

Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2025, n. 7.

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007 e della legge provinciale sulla scuola 2006 relative alla prevenzione dei rischi correlati all'esposizione dei minori ai dispositivi digitali e ad altri dispositivi di comunicazione elettronica. (25R00357)

Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2025, n. 1.

Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano". (25R00304)

Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, "Promozione e sostegno dell'invecchiamento attivo in Alto Adige". (25R00305) ..

Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2025, n. 16.

Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia. (25R00385)

Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2025, n. 10.

Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna. (26R00079)

Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 11.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026. (26R00080)

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028. (26R00034)

Pag. 19





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2025, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, e della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): sostegno all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Straord. n. 1 - del 17 ottobre 2025, n. 42/2025 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell’art. 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Nella lettera *c*) del comma 3 dell’art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «, fra cui rientra, in ogni caso, la presenza nel nucleo familiare di una donna vittima di violenza ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)» sono soppresse.

Art. 2.

Inserimento dell’art. 5-bis nella legge provinciale n. 15 del 2005

1. Dopo l’art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Sostegno all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza). — 1. La Provincia promuove l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, come definita dall’art. 1, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), attraverso le misure previste da quest’articolo.

2. Lo stato di donna vittima di violenza, verificato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, lettera *a*), della legge provinciale n. 6 del 2010, rientra tra:

a) i casi straordinari di urgente necessità che consentono, ai sensi dell’art. 5, comma 4, l’accesso in via temporanea agli alloggi a canone sostenibile;

b) le condizioni di particolare bisogno che consentono l’accesso in via temporanea agli alloggi a canone concordato secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5-bis.

3. La donna vittima di violenza ai sensi del comma 2 ha titolo a ottenere il contributo integrativo previsto dall’art. 3, comma 3, lettera *c*), se al momento della presentazione della domanda:

a) è residente in un comune della Provincia di Trento;

b) ha una condizione economico-patrimoniale riferita al nucleo familiare di cui al comma 5 non superiore a quella stabilita dagli enti locali sulla base dei criteri indicati dal regolamento di esecuzione di questa legge;

c) ha stipulato un regolare contratto di locazione.

4. Le modalità di presentazione della domanda, nonché la misura e la durata del contributo integrativo previsto dall’art. 3, comma 3, lettera *c*), sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di questa legge.


5. Per l’accesso alle misure previste dal comma 2, lettera *a*), e dal comma 3, per la determinazione del contributo integrativo e del canone di locazione per l’alloggio a canone sostenibile o concordato, nonché per la verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio a canone sostenibile, si considera la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare individuato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della legge provinciale n. 6 del 2010. Con riguardo alla misura prevista dal comma 2, lettera *a*), per la verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 2, lettera *c-quater*), e per l’individuazione dell’alloggio proponibile ai fini della locazione si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare destinatario.

6. È disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione e la risoluzione del contratto, per le misure previste dal comma 2, o la decadenza dal contributo integrativo, per la misura prevista dal comma 3, se l’autore della violenza:

a) non abbandona l’alloggio in cui risiede la donna vittima di violenza entro un mese dalla concessione dei benefici previsti da quest’articolo;

b) trasferisce la residenza anagrafica nello stesso alloggio in cui risiede la donna vittima di violenza dopo la concessione dei benefici previsti da quest’articolo.

7. Nei casi previsti dal comma 6, lettera *a*), l’abbandono dell’alloggio da parte dell’autore della violenza è dimostrato tramite il trasferimento della residenza anagrafica o mediante la presentazione all’ente territorialmente competente della dichiarazione anagrafica di abbandono dell’abitazione.



8. La domanda di alloggio a canone sostenibile previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c), e la domanda di alloggio a canone moderato previsto dall'art. 1, comma 3, lettera d), sono presentate dalla donna vittima di violenza per il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, è verificato con riferimento al medesimo nucleo familiare. La domanda di contributo integrativo previsto dall'art. 3, comma 1, è presentata dalla donna vittima di violenza per il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione sul libero mercato e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, è verificato con riferimento al medesimo nucleo familiare. Fino a quando permane lo stato di donna vittima di violenza, è disposta la decadenza dai benefici previsti da questo comma nei casi stabiliti dal comma 6.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Il comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia concede alle donne che hanno subito violenza, residenti nel territorio provinciale, un assegno di autodeterminazione per sostenere il raggiungimento e il rafforzamento dell'autonomia personale e agevolare il percorso di fuoriuscita dalla violenza.»

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

25R00356

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2025, n. 7.

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007 e della legge provinciale sulla scuola 2006 relative alla prevenzione dei rischi correlati all'esposizione dei minori ai dispositivi digitali e ad altri dispositivi di comunicazione elettronica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Straord. n. 1 - del 17 ottobre 2025, n. 42/2025 - Sez. Gen.)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 2007, N. 5 (LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI 2007)

Art. 1.

Modificazione della rubrica del capo I-bis della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nella rubrica del capo I-bis della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «e al cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «, al cyberbullismo e per la tutela dei minori in ambito digitale».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:


«1-bis. Questo capo è volto inoltre a sostenere e promuovere una politica di prevenzione ai rischi legati all'esposizione ai dispositivi digitali e contiene le disposizioni a tutela della crescita psicofisica dei minori, attraverso la disciplina dell'utilizzo, da parte dei minori stessi, dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Le finalità previste dall'art. 15-bis, comma 1, sono perseguite dalla Provincia attraverso:».



Art. 4.

*Inserimento dell'art. 15-quinquies
nella legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo l'art. 15-*quater*, nel capo I-*bis*, della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«Art. 15-*quinquies* (*Campagne di sensibilizzazione e di informazione sul corretto uso dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica*). —

1. Per le finalità previste dall'art. 15-*bis*, comma 1-*bis*, a cui concorrono anche i patti digitali di comunità dei singoli territori, dove stipulati, la Provincia promuove la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, finalizzate alla corretta informazione sui possibili effetti dannosi alla salute psicofisica del minore derivanti dal perdurante uso dei dispositivi digitali.

2. La Provincia ai fini del comma 1:

a) organizza corsi di formazione specifici sui rischi associati ai diversi gradi di esposizione dei minori agli schermi digitali rivolti agli operatori sanitari e operatori socio-sanitari, ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria, agli insegnanti della formazione professionale e della scuola dell'infanzia, nonché al personale educatore degli asili nido;

b) promuove, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, specifici interventi di informazione, coinvolgendo anche i distretti famiglia, a favore delle famiglie sull'uso corretto dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica, con particolare attenzione ai minori di trentasei mesi;

c) organizza e promuove specifici interventi di informazione a favore delle associazioni giovanili sull'uso corretto dei dispositivi digitali e di altri dispositivi di comunicazione elettronica.

3. Gli obiettivi previsti da quest'articolo sono perseguiti dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nell'ambito delle azioni individuate dalla presente legge, dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dalla legge provinciale sulla tutela della salute 2010.»

Capo II

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006,
N. 5 (LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 2006)

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 8-bis 1
nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 8-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* 1 (*Linee guida per la promozione dell'educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell'uso consapevole delle tecnologie e del benessere digitale e regolamentazione dell'utilizzo dei dispositivi digitali e di comunicazione elettronica*). —

1. La Giunta provinciale può adottare linee guida, per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, lettera f-*bis* a), quale quadro di riferimento per la regolamentazione interna delle istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali ai fini della didattica, nonché alle comunicazioni tra scuola, famiglie e studenti.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti interni delle istituzioni scolastiche e formative disciplinano l'utilizzo dei dispositivi digitali e di comunicazione elettronica e le relative limitazioni, consentendone l'uso esclusivamente per finalità didattiche e pedagogiche, per esigenze connesse al sostegno e all'inclusione degli studenti con specifici bisogni educativi, per progetti di innovazione metodologica e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

3. I regolamenti interni previsti dal comma 2 stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione delle disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi digitali e di comunicazione elettronica.

4. Le istituzioni del sistema scolastico educativo nei documenti di programmazione dell'offerta scolastica ed educativa prevedono l'attivazione di progetti e iniziative formative, anche rivolte alle famiglie, per tutelare la salute psicofisica degli studenti dai rischi di dipendenza dall'uso non consapevole dei dispositivi digitali e degli altri strumenti elettronici.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'art. 15-*quinquies* della legge provinciale sui giovani 2007, introdotto dall'art. 4, stimate nell'importo di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 30.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.


2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

25R00357



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2025, n. 1.

Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2025, n. 12 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione dei beni patrimoniali

1. Alla fine del comma 5 dell’art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: «La modifica della classificazione e l’alienazione dei beni immobili situati a un’altitudine superiore ai 1.600 metri sul livello del mare sono subordinate all’acquisizione del parere consultivo della commissione di esperti di cui all’articolo 15-bis, al fine di valutare eventuali interessi ambientali, culturali, storici, nazionali o internazionali.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 marzo 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00304

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, “Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 aprile 2025, n. 16 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, «Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige»

1. Al comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, dopo le parole «da un membro» sono inserite le parole «del Consiglio comunale delle persone anziane o».

2. Al comma 7 dell’art. 6 della legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, dopo le parole «In collaborazione con» sono inserite le parole «il Consiglio comunale delle persone anziane o».


3. Il comma 2 dell’art. 8 della legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, è così sostituito:

«2. Ogni comune istituisce un consiglio comunale delle persone anziane o una Consulta per le persone anziane. Il modello di regolamento delle consulte per le persone anziane è approvato dalla Giunta provinciale, d’intesa con il consiglio dei comuni. La disciplina delle modalità di elezione e di funzionamento dei Consigli comunali delle persone anziane è approvata dal rispettivo consiglio comunale. I consigli comunali delle persone anziane e le consulte per le persone anziane hanno i seguenti compiti:

a) fungere da interlocutori per gli organi politici del comune su questioni che riguardano le persone anziane;

b) facilitare la collaborazione tra persone anziane e comune;

c) rappresentare e sostenere le istanze e gli interessi delle persone anziane nel territorio comunale e sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche della terza età e dell’invecchiamento attivo;



d) collaborare con il comune per l'attuazione a livello locale delle misure previste dalla presente legge.».

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, dopo le parole «cooperazione tra» sono inserite le parole «il Consiglio comunale delle persone anziane ovvero».

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12, la parola «rappresentati» è sostituita dalle parole «rappresentanti dei Consigli comunali delle persone anziane o».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 15 aprile 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00305

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2025, n. 16.

Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO26 del 26 novembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità del Friuli-Venezia Giulia ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:

a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali o religiose del Friuli-Venezia Giulia;

b) promuovere conseguentemente la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;

c) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;

d) sviluppare il turismo culturale;

e) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di settore;


f) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di promuovere iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche regionali finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale regionale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali regionali, anche mediante la pratica delle arti;

g) attivare collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;

h) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica;

i) promuovere la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

3. La Regione promuove, valorizza e sostiene le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, che hanno sede in regione, con riferimento in particolare alla storia e alle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia, che siano funzionali alla realizzazione di rievocazioni storiche.



4. Per le finalità del comma 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per «rievocazione storica» si intende l'attività:

a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio all'interno della regione;

b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di enti locali, di associazioni di rievocazione, imprese, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;

c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, tornei, gare, fiere e mercati, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.

2. Ai fini della presente legge si intendono per «manifestazioni di rievocazione storica» tutti quegli eventi pubblici organizzati da enti locali o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) la rappresentazione scenica performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimenti a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie;

b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con un'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, singoli o riuniti in associazioni;

c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani, per i diritti e il benessere degli animali e per la sostenibilità ambientale;

d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione, di formazione, di conservazione di saperi artistici e artigianali espressione tipica delle tradizioni locali.

3. Ai fini della presente legge si intendono per «manifestazioni di rievocazione storica» anche le sacre rappresentazioni in costume.

Art. 3.

Registro regionale e logo

1. È istituito il registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica.

2. Il registro regionale è istituito entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il registro regionale è strutturato in due sezioni distinte, una per le manifestazioni di rievocazione storica e una per le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, contiene la denominazione, l'organizzatore capofila, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, è pubblicato nell'apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell'ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.

4. L'iscrizione e la cancellazione dal registro di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, dalla struttura regionale competente, sentito il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 9, la quale assicura, entro l'1 marzo di ciascun anno, la verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.

5. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al registro di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura «Rievocazione storica del Friuli-Venezia Giulia», sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*.

Art. 4.

Contributi finanziari

1. Per le finalità dell'art. 1, comma 2, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare, eroga contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al registro di cui all'art. 3 per:

a) l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse;

b) il ristoro delle minori entrate derivanti da eventi atmosferici avversi durante tutta o una parte della manifestazione;


c) la locazione o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione della manifestazione, ivi compresi quelli da destinare a magazzino;

d) la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti disciplinate dall'art. 5.

2. Per le finalità dell'art. 1, comma 3, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare, eroga contributi alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica per:

a) la realizzazione di abiti e beni mobili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, arredi, mobilia, strumenti musicali, armi, suppellettili, attrezzi di lavoro dell'epoca alla quale la ricostruzione fa riferimento;

b) la locazione o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione dell'attività, ivi compresi quelli da destinare a magazzino;



c) la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti disciplinate dall'art. 5.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative dell'Unione europea, statali e regionali aventi la medesima finalità, purché non diversamente stabilito dalle medesime, nel limite della spesa sostenuta.

4. I regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 *ante* a 34 del Capo I del Titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Art. 5.

Attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti

1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione sostiene e promuove le attività laboratoriali ed esperienziali riconoscendo altresì il metodo della «*living history*» quale iniziativa didattica interattiva e attrattiva capace di rinnovare il modo di studiare la storia, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

Art. 6.

Disciplina attuativa

1. La Regione:

a) stabilisce con regolamento, previo parere del Comitato di cui all'art. 9 e della competente Commissione consiliare, i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica al registro regionale di cui all'art. 3; requisito indispensabile per l'iscrizione nella sezione per le manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 3, comma 3, è che la manifestazione di rievocazione storica, che rispetti puntualmente le definizioni di cui all'art. 2, sia organizzata e si svolga secondo una periodicità ricorrente da almeno cinque anni;

b) adotta, con deliberazione della Giunta regionale, il logo di cui all'art. 3, nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;

c) definisce con i regolamenti previsti dall'art. 4, comma 4, emanati previo parere del Comitato di cui all'art. 9 e della competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

Art. 7.

Promozione delle manifestazioni

1. La Regione nell'ambito delle proprie attività di comunicazione, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità alle manifestazioni iscritte nel registro di cui all'art. 3, attiva specifiche campagne promozionali.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'art. 3 e dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 4, comma 4, la Regione concede ed eroga contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica secondo i criteri e le modalità contenuti in appositi avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. Ai procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 *ante* a 34 del Capo I del Titolo IV della legge regionale n. 16/2014.

Art. 9.

Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli-Venezia Giulia

1. È istituito il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta. Fanno parte del Comitato:

a) l'Assessore competente in materia di cultura, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un esperto di promozione turistica, designato da PromoTurismoFVG;

c) tre sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di rievocazione storica, designati da ANCI FVG;

d) quattro esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno designato dall'Università degli studi di Udine, uno designato dall'Università degli studi di Trieste, uno dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli e uno dalla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in



materia di cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di cultura.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime il parere sull'iscrizione e sulla cancellazione dal registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica;

b) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica al registro regionale;

c) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica iscritte al registro di cui all'art. 3;

d) su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, promuove per mezzo della stessa studi, consulenze e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché il confronto e il dialogo con le realtà presenti in altre regioni italiane e in altri Paesi dell'Unione europea, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Il Comitato ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale ed è rinnovato entro sei mesi dalla scadenza della legislatura.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

6. Ai membri facenti parte del Comitato non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività

culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Per le finalità previste dall'art. 7 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di 150.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 8.

8. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

24 novembre 2025

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00385



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2025, n. 10.

Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 316 del 19 dicembre 2025)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In conformità all'ordinamento europeo e ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, nonché nel rispetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e dell'ordinamento civile, la presente legge stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia applicabile alle unità immobiliari oggetto di contratti di locazione breve, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge, per locazione breve si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dell'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni, stipulato dal proprietario o da altro soggetto avente titolo, nonché da persone fisiche o giuridiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente ovvero per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di enti che gestiscono portali telematici.

3. Si considerano contratti di locazione breve per le finalità della presente legge anche i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), qualora di durata non superiore ai trenta giorni, stipulati da persone fisiche o giuridiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, che abbiano ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo o di porzioni di esse.

Art. 2.

Finalità

1. Nella definizione della disciplina urbanistico-edilizia degli immobili destinati alla locazione breve, la presente legge fornisce ai comuni strumenti attraverso i quali possono perseguire le seguenti finalità di interesse generale:

a) assicurare l'ordinato sviluppo del territorio, garantendo l'equilibrio tra la tutela della residenzialità e la vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri e la promozione dell'offerta turistica, sulla base delle specificità territoriali e delle esigenze della popolazione residente;

b) favorire lo sviluppo del turismo, anche quello sostenibile e la valorizzazione patrimoniale di aree attualmente sprovviste di idonea capacità ricettiva;

c) ampliare l'offerta di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, fornendo ai comuni strumenti pianificatori che consentano di orientare le politiche pubbliche locali verso un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi riservati alla residenzialità stabile;

d) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, garantendo adeguati standard di qualità e sicurezza del patrimonio edilizio esistente;

e) contribuire alla valorizzazione dei centri storici e degli edifici di valore storico, architettonico e testimoniale;


f) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione;

g) salvaguardare il patrimonio ricettivo regionale valorizzando gli immobili con destinazione ricettiva alberghiera, per i quali è escluso il mutamento d'uso verso la locazione breve, continuando a trovare applicazione la disciplina di settore.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le unità immobiliari che saranno destinate, anche a seguito di trasformazioni fisiche e funzionali, a contratti di locazione breve in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.



2. Per le unità immobiliari già destinate a contratti di locazione breve all'entrata in vigore della presente legge trova applicazione il regime transitorio specificato nel successivo art. 12.

3. Ferma restando l'osservanza della restante disciplina legislativa e di piano, sono escluse dall'applicazione della presente legge:

a) le unità immobiliari concesse parzialmente in locazione breve, ove il soggetto locatore, anche se non proprietario, risiede anagraficamente e mantiene la propria dimora abituale, in conformità alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e provvedimenti attuativi;

b) le abitazioni collettive pubbliche e private, quali gli studentati, le residenze per persone con disabilità, per anziani, per dipendenti di aziende o membri di associazioni, le residenze temporanee per persone in difficoltà e le comunità religiose, oggetto di contratti di locazione breve per un numero di giorni complessivi annui pari o inferiore a sessanta, anche non continuativi.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli immobili aventi destinazione ricettiva alberghiera di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2004, per i quali trova applicazione la normativa di settore relativa all'avvio e gestione dell'attività e alla promozione dei processi di riqualificazione e di rigenerazione delle strutture esistenti e di ripresa economica e occupazionale del settore alberghiero.

Capo II

DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA DELLA LOCAZIONE BREVE

Art. 4.

Destinazione d'uso urbanistica denominata locazione breve

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) è individuata la specifica destinazione d'uso urbanistica denominata locazione breve. Il mutamento d'uso, con o senza opere, di un'unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve è rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio ed è soggetto alla presentazione dei titoli edilizi previsti dal successivo art. 7.

2. Il mutamento d'uso, con o senza opere, di un'unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la nuova destinazione locazione breve comporta l'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 6 e l'applicazione della disciplina urbanistica di cui all'art. 5, ove stabilita dal comune.

3. Non è ammesso il mutamento d'uso verso la locazione breve degli immobili aventi destinazione ricettiva alberghiera, di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2004, soggetti al vincolo alberghiero ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna).

Art. 5.

Insediamiento dell'uso locazione breve

1. Per le finalità di interesse generale di cui all'art. 2, i comuni possono individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche condizioni.

2. L'individuazione degli ambiti di cui al comma 1 e la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia alla cui osservanza è subordinato l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è operata secondo i seguenti criteri, oggetto di declinazione differenziata da parte dei comuni in ragione delle rispettive specificità territoriali:

a) garantire la tutela del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, storico-architettonici, culturali e sociali e in considerazione dei relativi fattori identitari;

b) preservare le caratteristiche morfologiche e funzionali dei tessuti urbani e del patrimonio edilizio esistente;

c) limitare l'impatto, diretto e indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità e sul mercato degli alloggi destinati alla locazione stabile;


d) favorire lo sviluppo delle locazioni brevi, in considerazione dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera presente nel medesimo ambito e nel territorio comunale e della consistenza, tipologia e prospettiva di incremento della domanda turistica.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013, per specifiche condizioni ai fini dell'insediamento dell'uso locazione breve si intendono criteri oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da adeguata motivazione presente nel documento di VaISAT o in altri elaborati dello strumento di pianificazione.

4. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle locazioni brevi, quale volano di iniziative economiche, sociali e culturali idonee ad attivare processi di rigenerazione urbana di spazi urbani dismessi o in via di dismissione, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili pubblici e privati aventi diversa destinazione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

5. Negli ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni, i comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, nel rispetto del comma 3, possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stabilire, per ciascun ambito, la percentuale massima di unità immobiliari residenziali che possono essere destinate alla locazione breve. Negli ambiti del centro storico nei quali è presente una situazione di sovraffollamento turistico, il piano può altresì stabilire la percentua-



le massima di unità immobiliari che possono essere destinate a locazione breve negli edifici aventi destinazione prevalentemente residenziale;

b) limitare o vietare interventi edilizi, quali frazionamenti, demolizioni e ricostruzioni, trasformazioni di superfici accessorie in superfici utili e recupero dei sottotetti, che accompagnino la sostituzione dell'uso in atto con la destinazione locazione breve. In tali ipotesi, il cambio d'uso senza opere verso la locazione breve non è consentito per i tre anni successivi alla conclusione dei lavori;

c) definire requisiti dimensionali e standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli minimi indicati nell'art. 6, che gli immobili e le unità immobiliari destinati a locazione breve devono possedere;

d) subordinare il mutamento d'uso verso la locazione breve all'esistenza o alla realizzazione di dotazioni territoriali e pertinenziali, anche allo scopo di compensare l'eventuale maggior carico urbanistico prodotto da questo uso nei tessuti urbani esistenti.

6. I comuni stabiliscono la disciplina di cui al presente articolo nel Piano urbanistico generale (PUG) ovvero, nelle more dell'approvazione dello stesso, attraverso una variante specifica approvata con il procedimento semplificato disciplinato dall'art. 9, commi 2 e 4, della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità). I comuni dotati di PUG alla data di entrata in vigore della presente legge possono provvedere al recepimento della stessa attraverso una variante specifica adottata e approvata con il procedimento semplificato di cui al primo periodo.

Art. 6.

Requisiti delle unità immobiliari

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'avvio della locazione breve è subordinato all'osservanza di quanto disposto dai seguenti commi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, per le unità immobiliari che alla medesima data risultino già regolarmente abilitate all'esercizio della locazione breve.

2. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve devono essere conformi alla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia, ai sensi della normativa in materia di stato legittimo di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 15 del 2013 e, ove previsto dalla disciplina vigente, essere dotate dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale stabiliti dalla modulistica edilizia unificata.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 5, lettera c), le unità immobiliari nelle quali si intende sostituire l'uso in atto con quello nuovo di locazione breve devono rispettare i parametri dimensionali minimi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-

sanitari principali dei locali di abitazione), non trovando applicazione i requisiti igienico-sanitari speciali di cui all'art. 23-bis della legge regionale n. 15 del 2013. È fatta salva l'applicazione dell'art. 10, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

4. L'esercizio della locazione breve è vietato nei locali e negli spazi degli immobili o delle unità immobiliari ad uso abitativo aventi carattere accessorio o di servizio, a norma delle vigenti Definizioni tecniche uniformi (DTU) regionali.

5. Restano fermi il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, nonché le disposizioni contenute nel Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità per il regolamento condominiale di prevedere il divieto o la limitazione di destinare le proprietà esclusive ad attività di locazione breve e di differenziare i criteri di ripartizione delle spese per le parti e gli impianti comuni in ragione dell'utilizzo più intenso da parte degli utenti delle locazioni brevi.

6. L'osservanza di quanto previsto dal presente articolo è attestata, mediante l'utilizzo della modulistica edilizia unificata semplificata predisposta dalla Giunta regionale, nell'ambito della presentazione dei titoli abilitativi edilizi ai sensi dell'art. 7.

Art. 7.

Titoli abilitativi edilizi

1. Il mutamento di destinazione d'uso con opere, oggetto della presente legge, è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a SCIA, fermo restando il regime di ulteriore semplificazione previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d) della legge regionale n. 15 del 2013.

2. I titoli abilitativi richiesti per l'insediamento dell'uso locazione breve sono presentati, attraverso la modulistica edilizia unificata, allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) del comune competente. Sono presentati allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) se la locazione breve ai sensi dell'art. 1 della presente legge è svolta in forma imprenditoriale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, in caso di mutamento d'uso verso la locazione breve realizzato in assenza di titolo abilitativo, o in difformità da esso, trova applicazione il regime sanzionatorio disciplinato dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

4. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina stabilita dalle leggi regionali n. 15 del 2013 e n. 23 del 2004.



Art. 8.

Contributo di costruzione

1. Il mutamento della destinazione d'uso verso quella di locazione breve comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione previsti, nelle nuove costruzioni, per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto, fermo restando l'eventuale contributo di costruzione dovuto per le opere che accompagnano il mutamento d'uso e l'esonero dal pagamento della componente oneri di urbanizzazione primaria per il cambio d'uso di singole unità immobiliari.

2. I comuni, in ragione delle politiche poste in atto nei diversi ambiti del territorio comunale, per disincentivare l'insediamento dell'uso locazione breve ovvero per promuoverne lo sviluppo, possono con apposita deliberazione del consiglio comunale:

a) escludere gli interventi che comportino il mutamento d'uso verso la destinazione locazione breve dall'applicazione della riduzione del 35 per cento del contributo di costruzione prevista all'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24 del 2017;

b) deliberare una ulteriore riduzione dei soli oneri di urbanizzazione rispetto alla percentuale prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24 del 2017, fino alla completa esenzione dagli stessi;

c) variare in aumento o in diminuzione l'entità del valore unitario degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'uso locazione breve fino a un massimo del 30 per cento.

3. La deliberazione consiliare di recepimento del comma 2 è trasmessa alla regione che provvede all'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso dell'avvenuta approvazione. La deliberazione consiliare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso.

Art. 9.

Ripristino della funzione abitativa

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, il ripristino dell'uso abitativo senza opere è attuato liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, ed è comunque esonerato dal pagamento del contributo di costruzione.

2. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1 è soggetto a comunicazione amministrativa allo sportello unico competente, ai soli fini di facilitare l'accertamento dello stato legittimo dell'immobile, utilizzando l'apposita modulistica semplificata predisposta dalla Giunta regionale.

*Capo III*FUNZIONI DI MONITORAGGIO, INDIRIZZO
E VIGILANZA DELLA LOCAZIONE BREVE

Art. 10.

Sistema di coordinamento e monitoraggio

1. La regione promuove le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio nell'applicazione della presente legge e a tale scopo:

a) adegua la modulistica unificata edilizia e predispone il modello semplificato delle comunicazioni previste dagli articoli 9 e 12;

b) promuove la realizzazione di un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti di insediamento dell'uso locazione breve, nell'ambito delle attività per lo sviluppo della piattaforma telematica accesso unitario 2.0, in interconnessione con i sistemi informativi statali e regionali del turismo, costituendo una banca dati unica regionale mantenuta costantemente aggiornata.

2. Nelle more della predisposizione della piattaforma integrata di cui al comma 1, i comuni di cui all'art. 5, comma 1, istituiscono e aggiornano, periodicamente, un registro contenente l'elenco delle unità immobiliari destinate alla locazione breve, formato sulla base dei titoli edilizi e delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 12 e trasmettono annualmente i dati e le informazioni raccolti alla struttura regionale competente.

Art. 11.

Funzioni di vigilanza

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, il controllo e la vigilanza in materia urbanistico-edilizia sulle unità immobiliari destinate all'uso locazione breve, verificando, in particolare, l'intervenuto mutamento della destinazione d'uso richiesto ai sensi della presente legge, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6.

2. Fermo restando il ripristino dell'uso legittimo stabilito dalla documentazione di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 15 del 2013 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 16 del 2004:

a) chiunque concede un'unità immobiliare per finalità di locazione breve priva dei requisiti previsti dall'art. 6 e delle specifiche condizioni eventualmente stabilite dai Comuni ai sensi dell'art. 5, ovvero senza avere eseguito gli interventi di conformazione di cui all'art. 12, comma 1, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 8.000;

b) chiunque concede un'unità immobiliare per finalità di locazione breve senza avere presentato la comunicazione prevista dall'art. 12, comma 3, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 3.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è di competenza dei comuni, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti



comunali. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono utilizzate dal comune per la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Per le unità immobiliari già regolarmente abilitate all'esercizio della locazione breve ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, trova applicazione l'obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, entro il termine perentorio di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme in materia di vigilanza e controllo dell'attività urbanistico-edilizia stabilite dal Titolo I della legge regionale n. 23 del 2004.

2. La disciplina urbanistica stabilita dai comuni ai sensi dell'art. 5 si applica esclusivamente alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve in data successiva alla sua adozione. I comuni possono prevedere motivatamente l'adeguamento alle disposizioni pianificatorie sopravvenute delle unità immobiliari già destinate a locazione breve solo nelle ipotesi in cui siano sottoposte a interventi diversi dalla manutenzione ordinaria o diversi dalle opere di adeguamento ai requisiti di cui all'art. 6, commi 2 e 4.

3. Nei comuni che definiscano con propria disciplina urbanistica l'insediamento dell'uso locazione breve, gli interessati sono tenuti a presentare una comunicazione relativa all'avvenuto mutamento d'uso verso la destinazione locazione breve e al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della relativa disciplina di piano. La comunicazione è effettuata mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta utilizzando l'apposita modulistica semplificata predisposta dalla giunta regionale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2025

DE PASCALE

(Omissis).

26R00079

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 11.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte prima – n. 325 del 29 dicembre 2025)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2026-2028), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028.


Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2014

1. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente: «Interventi pubblici a sostegno degli investimenti».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2014 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione può concedere, altresì, contributi agli enti locali e ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi per accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna in attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, la Regione promuove accordi con gli enti locali ed altri enti pubblici interessati, a seguito di apposito Bando per accordi di investimento e servizi approvato dalla Giunta regionale. Esso contiene l'indicazione dei criteri di selezione e delle risorse disponibili.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-ter prevede:

a) la definizione delle azioni da attuare per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell'attrattività per le persone e le imprese;

b) la individuazione puntuale degli interventi da realizzare da parte degli enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati e della relativa copertura finanziaria;

c) la definizione delle misure volte a garantire la sostenibilità ambientale e sociale determinata dagli investimenti e dagli interventi da realizzare da parte degli enti che sottoscrivono l'accordo;

d) il collegamento del quadro complessivo degli interventi, misure ed investimenti di parte pubblica con gli investimenti privati che insistono o che saranno realizzati sul territorio di riferimento.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2014

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2014, dopo le parole «nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'art. 6» sono inserite le seguenti: «e degli Accordi di investimento e servizi di cui all'art. 9, comma 1-ter».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dopo le parole «funzioni di vigilanza e controllo» sono inserite le seguenti: «, compresa l'attività sanzionatoria.».

Capo II

GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 5.

Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 23-bis della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo le parole «di cui all'art. 31» sono inserite le seguenti «, primo comma, lettere b), c), d) ed e),».

2. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «, qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui al comma 2.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «, ad eccezione della componente oneri di urbanizzazione primaria (U1) di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia")».

Art. 7.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004


1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013,» le parole «o in difformità da essa,» sono sostituite dalle seguenti «o in totale difformità da essa,»;

b) le parole «o presentare una SCIA in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a SCIA,» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire»;



b) alla lettera b) le parole: «, per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 13, comma 2 e» sono soppresse.

3. Il comma 2-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per l'osservanza della normativa tecnica relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013. Il permesso e la SCIA in sanatoria di cui al comma 2 possono altresì prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate.»

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole: «in relazione all'aumento di valore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile».

5. Al comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Nei casi in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora»;

b) alla lettera b) le parole «in relazione all'aumento di valore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile».

Art. 8.

Modifica dell'art. 17-ter della legge regionale n. 23 del 2004

1. Il comma 1 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce la compatibilità paesaggistica per la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, nelle seguenti ipotesi:

a) interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ovvero in assenza, in difformità o in variazione essenziale dalla SCIA, di cui all'art. 17, comma 2;

b) interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, di cui all'art. 17-bis.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1-ter dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «si abbia la prova che la certificazione di conformità edilizia e di agibilità rilasciata o presentata nelle forme previste dalla legge sia avvenuta a seguito di sopralluogo volto all'accertamento e verifica delle opere realizzate da parte di funzionari incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «non siano state considerate rilevanti dai funzionari incaricati dell'accertamento e della verifica delle opere realizzate, all'esito del sopralluogo finalizzato al rilascio dell'agibilità.»

2. Al comma 1-quinquies dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «, relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa,» sono soppresse.

Capo III

AMBIENTE

Art. 10.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 44 del 1995

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente:


«2-bis. Le somme introitate dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) sino alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell'art. 318-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente art. 318-*quater*, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.»

Art. 11.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale n. 13 del 2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) è sostituita dalla seguente:

«b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, attività a rischio d'incidente rilevante ed emissioni odorogene;».



Art. 12.

*Modifica dell'art. 15 della legge regionale
n. 13 del 2015*

1. Dopo il comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente:

«11-bis. La Regione definisce indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene in applicazione dell'art. 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 13.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale
n. 16 del 2015*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) dopo le parole: «alla realizzazione» sono inserite le seguenti: «e gestione».

Art. 14.

*Modifica dell'art. 35 della legge regionale
n. 16 del 2017*

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) è sostituito dal seguente:

«La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli enti locali, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità e ai consorzi di bonifica, per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 1.».

Art. 15.

*Norme in materia di bonifica
di siti contaminati*

1. In attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia dell'azione amministrativa, le garanzie finanziarie previste dal Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del comune ove insiste l'intervento di bonifica.

Art. 16.

Modifica della legge regionale n. 17 del 1991

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Disposizioni speciali per la realizzazione di volumi di invaso e laminazione per la riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di volumi di invaso e laminazione per la riduzione del rischio idraulico, laddove la pianificazione di bacino ne preveda la realizzazione nelle aree già oggetto di pianificazione delle attività estrattive, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 11, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, lo svolgimento dell'attività estrattiva deve essere coerente con la tempistica di realizzazione dell'opera idraulica e, a tal fine, tale tempistica è indicata negli atti autorizzatori. L'autorizzazione può comportare variante allo strumento pianificatorio delle attività estrattive in relazione ai quantitativi necessari alla realizzazione dell'opera idraulica.

3. La convenzione e l'autorizzazione relative alle attività estrattive di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto e indicato rispettivamente agli articoli 11, 12 e 13, devono prevedere quanto segue:

a) il piano di coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere conformi alle prescrizioni tecniche delle Autorità competenti;

b) il cronoprogramma attuativo deve contenere la previsione dei volumi utili da scavare annualmente al fine della sistemazione finale a invaso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

b1) i volumi indicati sono oggetto di monitoraggio annuale dell'avanzamento dell'attività estrattiva da parte dell'autorità idraulica competente alla realizzazione dell'opera idraulica;

b2) fermo restando quanto previsto dalla presente legge, qualora il suddetto monitoraggio evidenzi un minore volume utile scavato superiore al 10 per cento rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni dell'autorizzazione per la realizzazione dell'opera idraulica, è comminata una sanzione pari al valore del volume del materiale non scavato e non trova applicazione l'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

c) le garanzie finanziarie di cui all'art. 12 devono essere costituite a favore della Regione;

d) la cessione delle aree recuperate a invaso è effettuata gratuitamente a favore del demanio pubblico dello Stato — ramo idrico - ad avvenuto collaudo dell'attività estrattiva a cui fa seguito lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui alla precedente lettera c).».



Capo IV
AGRICOLTURA

Art. 17.

*Modifica dell'art. 2 della legge regionale
n. 21 del 2001*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Regione può altresì affidare, tramite convenzione, all'Agenzia attività istruttorie di competenza dell'Autorità di gestione riferite ad interventi sullo sviluppo rurale e l'adozione dei relativi atti.»

Art. 18.

*Modifica dell'art. 10 della legge regionale
n. 21 del 2001*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

«3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'organismo pagatore rispettivamente con le dizioni "Aiuti comunitari", "Aiuti di Stato" e "Aiuti di Stato collegati a convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 2" da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria.»

Art. 19.

*Modifica dell'art. 12 della legge regionale
n. 2 del 2025*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2025), le parole: «finanziato attraverso risorse statali,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'attuazione del piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025 (Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria), finanziato attraverso risorse statali,».

Art. 20.

*Finanziamenti integrativi su interventi
del COPSR 2023-2027*

1. La Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi per l'attuazione degli interventi classificati come SRD del COPSR 2023-2027 dell'Emilia-Romagna a favore di investimenti nel settore agricolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di Stato aggiuntivi, istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022, e sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 560, della legge 30 dicembre

2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

3. Per dare attuazione all'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo), la Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi sugli interventi «SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole» del COPSR 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento stesso.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, di cui ai commi 1 e 3, provvede AGREA in qualità di organismo pagatore degli interventi del COPSR 2023-2027.

Art. 21.

*Disposizioni elettorali per la costituzione e il rinnovo
degli organi di amministrazione di beni di uso civico*

1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali — delega alle Comunità montane — approvazioni statuti e regolamenti) le parole: «se si tratti di beni frazionali o comunali situati nelle zone corrispondenti; è riservato al presidente del Comitato comprensoriale nelle rimanenti ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «se si tratti di beni frazionali o comunali situati anche solo parzialmente nel territorio di competenza di tali enti, mentre è riservato ai comuni in ogni altro caso».

2. In tutti i casi in cui nella legge regionale n. 35 del 1977 si fa riferimento alle comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle unioni di comuni montani o ai relativi organi.

Capo V

ECONOMIA SOLIDALE

Art. 22.

*Inserimento dell'art. 6-bis
nella legge regionale n. 19 del 2014*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Interventi regionali a sostegno delle iniziative proposte dal Forum regionale dell'economia solidale). — 1. Per l'attuazione dell'art. 6 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna interviene anche mediante la concessione di contributi, con l'eventuale coinvolgimento degli enti locali del territorio in forma singola o associata, a sostegno delle proposte progettuali presentate dal Forum regionale dell'Economia Solidale che prevedano la promozione dell'economia solidale, la diffusione dei principi ispiratori, la valorizzazione della crescita comune sostenibile ed inclusiva.



2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce gli ambiti prioritari di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PROPRI ENTI

Art. 23.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«1. I direttori generali e i direttori delle aziende e delle agenzie regionali, ciascuno per la propria struttura, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, con disciplina di organizzazione regola il conferimento degli incarichi di livello non dirigenziale.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001, le parole «e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo le parole «che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti: «e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)».

Capo VII

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 25.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso l'individuazione della forma unica di gestione, fuori dai casi di cui al comma 2, gli enti locali che in ambito distrettuale abbiano individuato forme pubbliche di gestione alternative ai sensi del comma 1 possono, sulla base di motivate ragioni di

opportunità e convenienza, chiederne la trasformazione in ASP, nel rispetto delle procedure e secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.».

Art. 26.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2018

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzo di contributi in conto esercizio per investimenti è subordinato a specifica autorizzazione regionale da parte della Direzione generale competente in materia.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 10 del 2000

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Destinazione vincolata degli indennizzi assicurativi per danni al patrimonio regionale). — 1. Gli indennizzi corrisposti alla Regione da compagnie di assicurazione, a seguito di danni subiti dal patrimonio regionale per qualsiasi causa, ivi compresi eventi meteorologici avversi, sono vincolati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione dei beni appartenenti al patrimonio regionale, anche in ottica di rifunzionalizzazione degli stessi.».

Art. 28.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), è inserito il seguente:

«4-bis. La Fondazione svolge attività di comunicazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle attività che la stessa svolge a tutela delle vittime di reato, quali campagne informative, eventi pubblici, pubblicazioni e qualsiasi altra forma di comunicazione ritenuta idonea al fine indicato, nel pieno rispetto delle garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e della normativa sulla tutela della riservatezza.».



Art. 29.

*Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale
n. 9 del 2025*

1. L'art. 22 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 9 (Abrogazioni e modifiche di leggi o disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo) è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 nel testo precedente la sua modifica da parte dell'art. 22 della legge regionale n. 9 del 2025: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.»

Art. 30.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2025

DE PASCALE

(*Omissis*).

26R00080

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 13.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2026-2028.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Prima n. 327 del 29 dicembre 2025*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.650.485.093,18 euro e di cassa per 21.137.863.112,75 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.650.485.093,18 euro e pagamenti per 20.985.468.513,12 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2027 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.795.270.296,60 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.795.270.296,60 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2028 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.582.068.111,22 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.582.068.111,22 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico delle quote accantonate (a/1) (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 16;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);



m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato 13);

n) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14);

o) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026-2028 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);

p) l'elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all'indebitamento (allegato 16);

q) l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 17).

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2026 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 800.000.000,00.

Art. 4.

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. È autorizzata la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 15,00.

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l'anno 2026, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 326.930.597,67, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione

Emilia-Romagna 2025-2027) rideterminati dall'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 7 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 129.369.646,84 nel 2026, euro 157.845.267,98 nel 2027 ed euro 220.930.000,00 nel 2028, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma,



della Costituzione) e dell'art. 3, commi da 16 a 21 *bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2026-2028.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le

operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2025

DE PASCALE

(*Omissis*)

26R00034





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 3 2 1 *

€ 2,00

